



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 30/01/2018

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI / 2018/ 2019/2020 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE .

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Gennaio alle ore 16.30, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente ASSESSORE FRESU GIANNI.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	--
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il ASSESSORE FRESU GIANNI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 ( L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali,

accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

**Richiamato** altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 , modificato l'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017 , che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

**Rilevato** che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**Considerato**, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, si e' proceduto alla ricognizione del personale in esubero e o in eccedenza con deliberazione G.C. n. 16 del 04.03.2016 dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

**Valutate** le proposte dei Dirigenti/Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Rilevato** che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

**Ritenuto** pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare la vigente Dotazione Organica di questo ente, approvata con deliberazione di G.C. n. 74 del 21.11.2016 di Programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2017/2019” e comparata con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data del 01.01.2016, come segue:

#### **DOTAZIONE ORGANICA N. 10 UNITA'**

##### **PERSONALE IN SERVIZIO DI RUOLO N. 8 UNITA**

**Richiamato** l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

**Visto** l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

**Dato Atto delle sopravvenute novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :**

*-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.*

*-Art. 16, comma 1-bis: All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.*

***-Con nota n. 42335 dell'11 agosto 2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha disposto, in attuazione dell'art. 1, comma 234, della legge n. 208/2016, il ripristino dell'ordinario regime delle assunzioni negli Enti locali situati nelle Regioni Basilicata, Piemonte e Sardegna.***

Tale normativa amplia le capacità assunzionali degli enti locali già nel 2016:

-La capacità assunzionale sale (sulla base delle previsioni dettate dalla citata legge di conversione del DL n. 113/2016) al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione residente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati.

( Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 nel triennio 2017/2019, il rapporto tra dipendenti e popolazione è il seguente per i comuni interessati dal possibile aumento della capacità assunzionale: municipi con popolazione compresa tra 500 e 999 abitanti: 1/106;

c) La capacità assunzionale sale per il solo 2016 al 100% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

d) Gli enti locali che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità possono effettuare assunzioni entro il tetto numerico dei cessati dal 2007 che non sono stati sostituiti ovvero entro il tetto di spesa dei cessati;

e) Gli enti locali possono recuperare le capacità assunzionali del triennio precedente che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni. Tali capacità assunzionali sono nel 2016 le seguenti: 40% della spesa dei cessati 2012 (possibilità ammessa dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna

(cioè capacità assunzionale 2013); 60% (percentuale che sale allo 80% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) della spesa dei cessati 2013 (cioè capacità assunzionale 2014); 60% (percentuale che sale al 100% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) della spesa dei cessati 2014 (tale capacità è destinata alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta, tranne che nelle regioni in cui tali sovrannumeri sono stati riassorbiti) (cioè capacità assunzionale 2015).

**Dato atto che per i Comuni inferiori ai 1000 abitanti il limite al tetto di spesa resta fissato in quello dell'anno 2008 ,così' come calcolato ai sensi dell'art. 1 , comma 562 della Legge n. 296/2006 e che il tur- over per le cessazioni e' consentito al 100% piu' i resti del triennio precedente.**

**Considerato che negli anni 2006/2015 si sono verificate n. 1 cessazioni di personale**

**dipendente già' sostituita nel 2015 con l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore tecnico geometra, e che non si prevedono cessazioni nel 2018;**

**Ritenuto** di adottare la Programmazione triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni ;

**Considerato** che il Comune di Nughedu San Nicolò, come esplicitato nella precedente deliberazione n. 24/2016, non supera i limiti imposti dall'art. 14, D.L. n. 78/2010 convertito come ultimamente modificato dall'art. 28, c. 11/quarter, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni nella L. n.122/2010 nella L. n. 214/2011 in relazione alle seguenti condizioni:

- rapporto tra spesa del personale e spese correnti non superiore al parametro previsto per gli enti strutturalmente deficitari e cioè non superiore al 50%, attestandosi al 31,78% con riferimento all'ultimo conto approvato 2016;
- non superare il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati attestandosi con un parametro di 1 dipendente ogni 106 abitanti;
- Non aver superato il tetto di spesa del personale dell'anno 2008, ai sensi dell'art.1. comma 562-L. 296/2006;
- Non aver superato il tetto di spesa del personale a tempo determinato dell'anno 2009 per le assunzioni flessibili .
  - ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

**VISTO il rispetto del tetto di spesa del personale dell'anno 2008 ,** come da certificazione de

Revisore dei Conti resa alla Sez. Reg.le Corte dei Conti della Sardegna, da cui si evince che tale

aggregato di spesa ,ai sensi dell'art. 1 ,c.562, Legge N. 296/2006 e' pari ad € .378.552,00 e in sede previsionale la spesa di personale per il 2018 tale dato si deve mantenere entro il tetto di spesa del 2008 , come sopra indicato.

-

**Considerato** che:

- il Comune di NUGHEDU SAN NICOLO' ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e quindi per l'anno 2018 soggiace alle regole della contabilità armonizzata;
- Questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**Dato Atto** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**Effettuate** le opportune valutazioni sul fabbisogno del personale in relazione alle funzioni da svolgere, ai servizi da fornire all'utenza nonché alle attività e programmi da realizzare in base alle esigenze peculiari di questo Ente;

**Considerato** che per le ragioni sopra esposte, risulta necessario provvedere alla determinazione della dotazione organica, improntata al principio della riduzione complessiva della spesa di personale, volta a garantire all'ente il minimo della funzionalità e dei servizi essenziali;

**Dato Atto** che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore personale, e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario Contabile;

**Visto** l'allegato organigramma proposto ;

**Visto** il vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con atto della G.C. n° 104 del 25.11.2013 ed Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 25.11.2013.

**Visto** l'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che prevede: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

**Visto** il decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017 artt. 4 e segg. di modifica del D. Lgs n. 165/2001;

**Visto** il decreto legge n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 ;

**Dato Atto** che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore personale e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario Contabile;

**Visto** il parere favorevole dal Revisore dei Conti reso con verbale n. 1 del 18.01.2018. prot. n. 205; Con voti unanimi espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

**DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** la Programmazione Triennale del Personale per il periodo 2018/2019/2020 come da prospetto che segue.

**2. DI DARE ATTO** che per l'anno 2018 non si prevede la copertura dei posti vacanti a tempo indeterminato, né a tempo determinato previsti in dotazione organica come da prospetto programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018/2019/2020

**3. DI PRENDERE ATTO CHE** a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, **NON EMERGONO SITUAZIONI DI PERSONALE IN ESUBERO;**

**4. DI RISPETTARE** gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

**5. DI DARE ATTO** che l'Ente, ai fini di cui all'art. 1, c. 1 e secondo i criteri di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 165/01, si riserva di modificare la programmazione, in modo da adeguarla al soddisfacimento delle necessità organizzative che dovessero manifestarsi in seguito, nel periodo di riferimento (2016/2018) qualora si verificasse la necessità di procedere a mutamenti nella dotazione organica dell'Ente e/o normative di Legge;

**6. DI DARE ATTO** che le previsioni di spesa trovano copertura nelle capacità di bilancio e rientrano nei limiti fissati dal bilancio pluriennale per il relativo periodo in particolare per quanto riguarda il controllo della spesa complessiva annuale, e quindi anche gli oneri per il personale;

**7. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle R.S.U. dell'Ente

**8. DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n° 267/2000, la presente immediatamente esecutiva.

**Prospeto di programmazione 2018/2019/2020**

SETTORE	PROFILO PROF.LE	CAT.	<i>POSTI IN D.O.</i>	<i>POSTI OCCUPATI Al 01.01.2017</i>	<i>n. posti previsti con la presente programmazione per il 2018</i>	<i>n. posti previsti con la presente programmazione per il 2019</i>	<i>n. posti previsti con la presente programmazione per il 2020</i>
AMMINISTRATIVO	Istruttore Amm. (di cui n. 1 in distacco presso il Giudice di Pace-Ozieri )	C	2	2	2	2	2
	Ausiliaria Amministrativa	A	1	1	1	1	1
VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agente di P.M.	C	1	0	1	1	1
TECNICO- MANUTENTIVO	Istruttore Tecnico Geometra	C	3	3	3	3	3
ECONOMICO FINANZIARIO	Istruttore Dir. Contabile	D	1	1	1	1	1
	Istruttore Contabile	C	1	0	1	1	1
SOCIO ASSISTENZIALE	Istruttore Direttivo	D	1	1	1	1	1
<b>TOTALI</b>			<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SPISSU PAOLA RITA SANTINA** in data **30/01/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**Il Presidente**  
**ASSESSORE FRESU GIANNI**

**Il Segretario Generale**  
**SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 92**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA** attesta che in data 02/02/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge